



COMUNE DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 104 del 21.12.2007
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 31.03.2020

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Classificazione del Comune
- Art. 3 – Gestione del servizio
- Art. 4 – Funzionario Responsabile

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Art. 5 – Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 6 – Ripartizione degli impianti
- Art. 7 – Piano generale degli impianti
- Art. 8 – Impianti per affissioni dirette
- Art. 9 – Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale
- Art. 10 – Affissioni e installazione di impianti pubblicitari su spazi privati
- Art. 11 – Autorizzazione
- Art. 12 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 – Rimozione anticipata
- Art. 14 – Pubblicità abusiva

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 15 – Oggetto dell'imposta
- Art. 16 – Soggetto passivo
- Art. 17 – Dichiarazione
- Art. 18 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 19 – Tariffe, maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 20 – Pagamento
- Art. 21 – Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 22 – Riscossione coattiva
- Art. 23 – Rimborso

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 24 – Istituzione e finalità del servizio
- Art. 25 – Soggetto passivo
- Art. 26 – Tariffe, maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 27 – Modalità di espletamento del servizio
- Art. 28 – Rimozione dei manifesti affissi abusivamente
- Art. 29 – Sanzioni
- Art. 30 – Interessi
- Art. 30 *bis* – Disposizioni Transitorie
- Art. 31 – Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del citato Decreto Legislativo.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Albignasego è classificato nella classe IV in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'istituto nazionale di statistica.

ART. 3
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con le seguenti modalità:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione a terzi, secondo le disposizioni previste dall'art. 52, comma 5, lett. b) del decreto n. 446/97.

ART. 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione in forma diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta e del diritto; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II
IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

ART. 5
TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari quelli definiti dall'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.
2. La tipologia e la quantità degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, sono disciplinate con apposito regolamento recante il Piano generale degli impianti.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione residente, non deve essere comunque inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

ART. 6
RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La superficie complessiva degli impianti pubblicitari ammissibile sul territorio comunale e da quantificarsi nel piano generale degli impianti di cui al successivo articolo, è ripartita secondo le seguenti percentuali:

a) impianti pubblicitari di proprietà comunale	20% di cui
- destinati alle pubbliche affissioni di natura istituzionale	15%
- destinati alle pubbliche affissioni di natura sociale e/o alle associazioni	15%
- destinati alle pubbliche affissioni di natura commerciale	70%
b) impianti pubblicitari di proprietà privata	80%
2. Gli impianti destinati alle affissioni di natura commerciale potranno essere affidati in concessione ai privati fino ad una percentuale massima del 30%.

ART. 7
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio comunale.
2. I criteri cui si dovrà fare riferimento per la stesura del piano sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle ubicazioni dovranno rispettare il territorio dal punto di vista del razionale ed armonico utilizzo perseguito dall'Amministrazione mediante gli strumenti di pianificazione;
 - b) il piano dovrà tener conto del contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) la distribuzione degli impianti dovrà essere connessa alle esigenze di carattere commerciale e socio-culturale nonché alla densità demografica dei luoghi;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare le norme del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285-Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360), del

regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), del regolamento di polizia locale e del piano urbano del traffico.

3. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che giustifichi il provvedimento di modifica.

ART. 8

IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio e individuati mediante apposita procedura di gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento.
2. I soggetti di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario relativo all'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.
3. La distribuzione sul territorio e la tipologia di detti impianti sono previste nel piano generale degli impianti.

ART. 9

PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'imposta è dovuto il canone di concessione e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabili.

ART. 10

AFFISSIONI E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI SU SPAZI PRIVATI

1. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.
2. I predetti spazi non sono computabili nel novero della superficie destinata alle pubbliche affissioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. In tutto il territorio comunale è consentito l'utilizzo, a fini pubblicitari, di parte o dell'intera superficie di ponteggio degli spazi privati provvisori mediante l'installazione di messaggi pubblicitari riprodotti su teli o su supporti rigidi posti a protezione dell'attività di cantiere, fatte salve le prescrizioni previste dal piano generale degli impianti a tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale o ambientale.

ART. 11

AUTORIZZAZIONE

1. La pubblicità in qualsiasi forma effettuata, visiva o sonora, temporanea o permanente, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale anche qualora la stessa sia esente da imposta, salvo nei casi previsti dal successivo comma 4.
2. L'autorizzazione temporanea può essere prorogata fino ad un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, qualora ne ricorrano le condizioni per il rilascio e l'interessato presenti richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza.

3. La variazione della titolarità dell'autorizzazione deve essere preventivamente richiesta dal soggetto subentrante almeno 10 giorni prima l'effettiva acquisizione della disponibilità del mezzo.
4. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ma soltanto alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 17:
 - la pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico e non percepibile da spazi di uso pubblico;
 - la distribuzione di volantini mediante consegna a mano;
 - gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi rientranti nelle superfici previste per l'esenzione d'imposta;
 - gli avvisi riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
 - la pubblicità effettuata mediante autoveicoli, salvo che non sia sonora o luminosa, e risulti contenuta nella regolare sagoma del mezzo;
 - la pubblicità temporanea effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, tranne il caso di pubblicità effettuata tramite affissioni dirette

ART. 12

MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'effettuazione di una qualsiasi forma pubblicitaria nell'ambito del territorio comunale, deve presentare domanda redatta in conformità alle disposizioni di cui al successivo comma 2 allegando alla medesima i documenti previsti dal regolamento per la disciplina degli impianti e dei mezzi pubblicitari.
2. La domanda può essere consegnata direttamente al protocollo dell'Ente ovvero spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - la descrizione degli impianti, con le rispettive dimensioni, e della tipologia di esposizione pubblicitaria che si intende effettuareQualora si intenda installare impianti o mezzi pubblicitari su spazi od aree pubbliche deve essere inoltre preventivamente acquisita ed allegata alla domanda l'apposita concessione per l'occupazione.
Per i manufatti da collocare su aree o spazi privati la richiesta di autorizzazione dev'essere corredata con l'attestazione di consenso fornita dai terzi interessati.
3. Il responsabile del procedimento provvede all'esame dell'istanza secondo i termini e le modalità previsti dalla Legge n. 241/90 e dal regolamento per la disciplina dell'attività amministrativa dell'Ente.
4. L'autorizzazione ha validità triennale decorrente dalla data del rilascio ed è rinnovabile.
5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, unitamente alla documentazione recante le dimensioni dei mezzi pubblicitari e la loro ubicazione è trasmessa all'ufficio competente alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 13
RIMOZIONE ANTICIPATA

1. L'Amministrazione comunale, in presenza di ragioni di pubblico interesse e con ordinanza motivata, può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati. Il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, risarcimento o spostamento in altra sede.
2. L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione deve riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 14 del presente regolamento.

ART. 14
PUBBLICITÀ ABUSIVA

1. È considerata abusiva la pubblicità esposta in assenza della prescritta autorizzazione, o in violazione alla stessa, anche per variazioni apportate al mezzo pubblicitario senza preventiva comunicazione al Comune.
2. Similmente è considerata abusiva la pubblicità per la quale non è stato assolto l'obbligo del pagamento dell'imposta ovvero per la quale sia stata omessa la prescritta dichiarazione di cui al successivo art. 17.
3. Il Comune, nell'ambito dell'attività di controllo, dispone la rimozione o la copertura del materiale abusivo mediante diffida nei confronti del soggetto passivo d'imposta o del responsabile dell'abuso che dovrà provvedervi, con oneri e spese a proprio carico, entro il termine di dieci giorni. In caso di inadempienza provvede il Comune previa contestazione dell'infrazione al responsabile della violazione, con addebito a quest'ultimo delle spese sostenute.

CAPO III
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

ART. 15
OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. È soggetta all'applicazione dell'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considera messaggio pubblicitario qualsiasi comunicazione diffusa nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché qualunque altra comunicazione diffusa nell'esercizio di un'attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per statuto agisce senza scopo di lucro.

ART. 16
SOGGETTO PASSIVO

1. È soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 17
DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto, prima di iniziare la diffusione del messaggio pubblicitario, a presentare al Comune o al concessionario, nel caso che il servizio sia affidato a terzi in concessione, apposita dichiarazione, anche cumulativa, contenente i dati personali del richiedente, le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi utilizzati, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'applicazione dell'imposta.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione del messaggio che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, ovvero una diversa quantificazione dell'importo dovuto, e che fanno sorgere l'obbligo per l'ente impositore di procedere al conguaglio dell'imposta.
3. Nel caso di pubblicità annuale la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale esposizione si intende prorogata con il pagamento del tributo annuale effettuato entro la data di scadenza, sempre che non venga presentata entro il medesimo termine denuncia di cessazione.
4. Le autorizzazioni di carattere temporaneo possono essere prorogate fino ad un periodo complessivamente non superiore ai dodici mesi, previa dichiarazione da presentare almeno entro 7 giorni prima della scadenza
5. Qualora si tratti di mezzi pubblicitari soggetti a preventiva autorizzazione di cui all'art. 10, il soggetto passivo deve indicare nella dichiarazione gli estremi della predetta autorizzazione.

ART. 18
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali, rilevano tutte le facce adibite all'esposizione del messaggio pubblicitario anche se di identico contenuto.
3. Quando la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle figure geometriche regolari che lo contengono, sommandone le rispettive superfici.
4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. I festoni di bandierine e simili, i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili allo stesso soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 19
TARIFFE, MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta un'imposta calcolata sulla base delle tariffe deliberate dal Comune applicando le maggiorazioni, riduzioni di cui agli art. 7 e 16 del decreto legislativo n. 507/93.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono invece cumulabili.
3. Sono esenti dall'imposta le esposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 507/93.

ART. 20
PAGAMENTO

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 507/93 per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al concessionario, ovvero direttamente alla tesoreria comunale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. La scadenza del pagamento dell'imposta relativo alla pubblicità annuale è fissato in 30 giorni decorrenti dal termine previsto per l'approvazione del bilancio comunale, salvo eventuali proroghe disposte dal Comune con apposita deliberazione. L'importo dovuto può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia superiore ad € 1.549,37.
4. L'importo dovuto per le esposizioni pubblicitarie di durata inferiore all'anno deve essere corrisposto in unica soluzione.
5. Nei casi previsti dal regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie si applicano dilazioni e rateazioni dei pagamenti con l'applicazione degli interessi nella misura del saggio legale.

ART. 21
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, ovvero il concessionario, nei casi di infedele od omessa dichiarazione ovvero di parziale od omesso versamento, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il termine previsto dal decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli art. 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/97.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
3. Non si fa luogo ad accertamento per importi inferiori a € 12,00 per ciascuna annualità d'imposta, al netto delle sanzioni e degli interessi.

ART. 22
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dell'imposta non versata si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. n. 602/73 e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 23
RIMBORSO

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto mediante apposita istanza da presentare entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede alla restituzione delle somme entro 180 giorni dalla data di acquisizione della richiesta. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori a € 12,00 per ciascuna annualità d'imposta.
3. In alternativa al rimborso, le somme a credito possono essere compensate con eventuali debiti relativi ad altri tributi locali secondo le modalità previste dal regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24
ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito a norma dell'art. 18, comma 2, del decreto ed è volto a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 25
SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni il richiedente del servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio è svolto.
2. Il diritto è comprensivo anche dell'imposta di pubblicità.

ART. 26
TARIFFE, MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è calcolata sulla base delle tariffe deliberate dal Comune applicando le maggiorazioni e riduzioni previste dall'art. 19, commi 2, 3 e 4, e dall'art. 20 del decreto legislativo n. 507/93.
2. Nell'applicazione del diritto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità.
3. Sono esenti dal diritto le affissioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 507/93.

ART. 27
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio è svolto previa richiesta dell'interessato da presentare in tempo utile al Comune, ovvero al concessionario, con l'indicazione del numero dei manifesti da affiggere e la durata dell'affissione, allegando l'attestazione di pagamento del relativo diritto.
2. La richiesta è soggetta alla riserva di accertamento dell'effettiva disponibilità degli spazi.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine cronologico di ricevimento della commissione, come riportato in apposito registro tenuto a disposizione dell'utenza. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
4. Le esposizioni con carattere di urgenza da effettuarsi il giorno in cui è consegnato il materiale, ovvero entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, sono soddisfatte compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale qualora la richiesta pervenga entro le ore 8,30. In tali casi si applica la maggiorazione del diritto prevista dall'art. 22, comma 9, del decreto legislativo n. 507/1993.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune rende disponibile l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data prevista nell'istanza, l'ufficio competente provvede a darne tempestiva comunicazione scritta al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico con diritto al rimborso delle somme versate, ovvero chiederne l'esecuzione in tempi e con modalità diverse da quelle precedentemente indicate.
9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che questa sia eseguita, mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune almeno due giorni lavorativi antecedenti quello di inizio dell'esposizione, ma è tenuto a corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
10. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà conservato dall'ufficio per quindici giorni dalla data fissata per l'inizio dell'esposizione, ai fini dell'eventuale richiesta di restituzione da parte del committente.

ART. 28
RIMOZIONE DEI MANIFESTI AFFISSI ABUSIVAMENTE

1. Il Comune, nell'ambito dell'attività di vigilanza, dispone la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con successiva notifica di apposito avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29
SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari si applicano nei confronti del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti che producono o forniscono i beni e i servizi oggetto della pubblicità, nonché di coloro che hanno provveduto o consentito all'installazione del mezzo.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 507/93, nonché alle norme speciali disciplinanti la materia.

ART. 30
INTERESSI

1. Sulle somme accertate a titolo di imposta dovuta si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
2. Nella stessa misura gli interessi spettano al contribuente sulle somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data del versamento.

ART. 30 bis
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per il solo anno 2020 il termine di pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 30 giugno e per gli importi superiore ad € 1.549,37 le rate sono determinate come segue: 1^ rata 30 giugno; 2^ rata 30 settembre; 3^ rata 30 dicembre.

ART. 31
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008.
2. E' abrogata qualsiasi norma regolamentare incompatibile con le disposizioni in esso contenute.